

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-897 del 25/02/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA AGRICEA S.R.L. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI DISTRIBUTORE STRADALE CARBURANTI BENZINA , GASOLIO E GPL CON AUTOLAVAGGIO SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI GAZZOLA (PC), S.P. 7, KM 14+750.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-911 del 22/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA AGRICEA S.R.L. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE STRADALE CARBURANTI BENZINA , GASOLIO E GPL CON AUTOLAVAGGIO SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI GAZZOLA (PC), S.P. 7, KM 14+750.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale del 9/6/2017 n. 2954 con la quale è stata adottata l'A.U.A. richiesta dalla Ditta AGRICEA S.R.L. per l'attività di *"distributore stradale carburanti benzina, gasolio e GPL con autolavaggio"* da svolgersi nell'impianto in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Gazzola con Provv. Unico del 23/6/2017 n. 81, e successivamente aggiornata a seguito di modifica non sostanziale con Determinazione Dirigenziale n. 3010 del 15/06/2018 (rilasciata dal Suap competente in data 29/8/2018 con prot. n. 2859). L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione - di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "fosso stradale" confluyente nel canale consortile Gazzola;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTA l'istanza della Ditta **AGRICEA S.R.L.** - avente sede legale a Gossolengo (PC), Loc. Caratta, via Rolle-
ra n° 12 - presentata allo Sportello Unico del Comune di Gazzola e trasmessa dallo stesso con nota prot. n. 3399 (acquisita agli atti in data 5/11/2018 con prot. n° PGPC/2018/17204), per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di Gazzola con nota PEC (acquisita agli atti in data 30/11/2018 con prot. n° PGPC/2018/18568);

Rilevato che la modifica consiste:

- nella riduzione della superficie occupata dal fabbricato servizi (superficie complessiva di circa 44 mq.), nel quale non verranno più ospitati i locali bar, negozio e relativo magazzino, ma solamente il locale gestore con i relativi servizi igienici. Per tale fabbricato è stato previsto un nuovo sistema di trattamento delle acque reflue domestiche (costituito da un impianto monoblocco Imhoff e filtro batterico anaerobico) dimensionato per 6 A.E.;
- nella diminuzione della superficie impermeabile scoperta, oggetto del trattamento di prima pioggia, da mq. 2927 a mq. 2450. L'impianto di trattamento per la depurazione delle acque di prima pioggia (dimensionato per una superficie massima di mq. 3500) risulta invariato;
- le modifiche di cui sopra prevedono l'installazione di un nuovo impianto di trattamento per le acque reflue domestiche ed un nuovo assetto delle condotte fognarie rispetto a quanto autorizzato con la sopra citata AUA;

VERIFICATO pertanto che:

- presso l'impianto in oggetto verranno generate:

- acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio e convogliate in un sistema di depurazione (non oggetto di modifica) costituito da: una sezione di dissabbiatura, una sezione di disoleazione, una sezione di ossidazione biologica, una sezione di accumulo ed una colonna di acciaio con carboni attivi. Parte delle acque reflue industriali depurate vengono riciclate nell'impianto di autolavaggio;
- acque di prima pioggia convogliate in un sistema di trattamento costituito da: pozzetto scolmatore, 2 sezioni collegate di accumulo il cui riempimento avverrà in funzione del principio dei vasi comunicanti ed in cui (nella vasca V1) è posizionata l'elettropompa che alimenta a portata costante la sezione di dissabbiatura/disoleazione a coalescenza ed una sezione di disoleazione statica con dispositivo di sicurezza per evitare la fuoriuscita di oli;
- acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del locale gestore, trattate mediante un pozzetto degrassatore, un impianto monoblocco (costituito da Imhoff e filtro batterico anaerobico) dimensionato per 6 A.E.;
- ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali *"anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici"*;
- le acque reflue in uscita da ciascun impianto di trattamento/depurazione, come sopra specificati, si uniscono in un'unica condotta dando origine ad un unico scarico classificato come scarico di acque reflue industriali; tale scarico è dotato di un unico pozzetto di campionamento fiscale indicato con la sigla PP e situato fra i pozzetti collettori nella tavola 3 "PLANIMETRIA GENERALE rete scarichi" del Ottobre 2018;
- lo scarico delle acque reflue industriali recapita nel corpo idrico superficiale "fosso stradale" confluyente nel canale consortile Gazzola (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- le acque di "seconda pioggia", a seguito dell'attivazione del by-pass del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia vengono convogliate separatamente a valle del pozzetto di campionamento fiscale;

Acquisiti nel merito i seguenti contributi istruttori:

- relazione tecnica e successiva integrazione espressa dal Servizio Territoriale di Arpa pervenute rispettivamente in data 19/11/2018 ed in data 27/12/2018 con prot.lli nr.. 17892 e 19543;
- nota del Consorzio di Bonifica di Piacenza prot. n. 13463, con la quale si confermava il parere rilasciato in data 27/04/2017 con prot. n. 4200 e riconfermato con nota del 1/6/2018 con prot. n. 6753;

Atteso che, tenuto conto della documentazione prodotta, nonché di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013 la modifica proposta deve considerarsi come "non sostanziale";

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il regolamento di Arpae per il decentramento amministrativo, revisionato con DDG n. 87 del 1/9/2017;

RITENUTO necessario aggiornare l'AUA vigente a seguito delle modifiche succitate in base a quanto stabilito dall'art. 6 del DPR 59/13, da modificarsi alla luce delle modifiche proposte;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE nri 70/2018,90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola**, come nel seguito – ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con atto D.D. n° 2954/2017 e rilasciata alla Ditta AGRICEA S.R.L. dallo Sportello Unico del Comune di Gazzola con atto n° 81 del 23/06/2017 e successivamente aggiornata a seguito di modifica non sostanziale con Determinazione Dirigenziale n. 3010 del 15/06/2018 (rilasciata dal Suap competente in data 29/8/2018 con prot. n. 2859);
 - sostituendo il punto 2. del dispositivo con il seguente:
 2. di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali S1, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (indicato con la sigla "PP" e situato sul tratto terminale della condotta di scarico immediatamente a monte del pozzetto in cui sono convogliate le acque dei pluviali della pensilina e del locale gestore così come individuato nella tavola 3 "PLANIMETRIA GENERALE rete scarichi" del Ottobre 2018) dei limiti tabellari previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. n. 152/06 e succ. mod. int. per gli scarichi in acque reflue superficiali;
 - sostituendo la lettera i) del punto 3. del dispositivo con la seguente:
 - i) in caso di interruzioni o disfunzioni sugli impianti di trattamento delle acque o sulla rete fognaria, dovrà esserne data immediata comunicazione (anche a mezzo fax) ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), al Comune ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, segnalando la natura dell'inconveniente, i tempi presunti per il ripristino della normale funzionalità, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari di accettabilità di cui al precedente punto 2.;
 - aggiungendo al punto 3. del dispositivo la seguente prescrizione :
 - k) le zone di piazzale scoperte non afferenti al sistema di trattamento delle acque reflue di prima pioggia non dovranno essere in alcun modo interessate né da attività lavorative, né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;
2. **di dare atto** che:
 - per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla Determinazione Dirigenziale n° 2954/2017 (rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Gazzola con atto n° 81/2017), in particolare per quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta stabilita in 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.